



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Sezione: **Principi e tutela penale** – Le fattispecie incriminatrici – Delitti contro la persona

Titolo: *La Corte EDU “bacchetta” (forse troppo severamente) l’Italia per l’omessa tutela rilevata in un caso di violenza domestica**

Autore: **STEFANIA SARTARELLI**

Sentenza di riferimento: Corte eur. dir. uomo, *Talpis c. Italia*, sentenza 2 marzo 2017, I sezione (ric. n. 41237/14)

Parametro convenzionale: Articoli 2, 3 e 14 CEDU

Parole chiave: Diritto alla vita, divieto di trattamenti disumani o degradanti, tutela dell’integrità fisica e psichica, divieto di discriminazione, violenza domestica, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali

Abstract: *In this judgment Italy was condemned for failing to comply the positive obligations under Articles 2 and 3 of the Convention and also for having, in so doing, determined a gender discrimination in breach of Article 14. More specifically, the Italian authorities failed to intervene in a timely manner (both processually and substantially) in order to protect the life and physical integrity of the applicant and her children, victims of domestic violence by her husband. The man, during an aggression against the applicant, killed her son who had intervened in the desperate attempt to defend the mother. The Italian State, as censured by the Court, did not consider the applicant's risk of life and therefore did not take the necessary precautionary measures to protect the victims of domestic violence. Although fairly shared, the judgment raises doubts about the concrete possibility for the Italian authorities to recognize the existence of the indicated risk.*

*L’articolo è stato scritto nell’ambito del progetto “Diritti e situazioni giuridiche soggettive tra incertezze (nazionali) e ricerca dell’effettività della tutela (sovranaazionale). Una ricerca interdisciplinare”, diretto dalla Prof.ssa Luisa Cassetti e finanziato dalla Ricerca di base 2015 – Università degli Studi di Perugia

Sommario: 1. La necessaria ricostruzione storica.- 2. Le ragioni della Corte.- 3. Alcune perplessità



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

1. *La necessaria ricostruzione storica.*

Con la sentenza in commento, l’Italia viene condannata per non aver adempiuto agli obblighi positivi derivanti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione ed anche per aver, così facendo, determinato una discriminazione di genere in violazione dell’art. 14; più nello specifico, le autorità italiane avrebbero omesso di intervenire tempestivamente (sia sul piano sostanziale che processuale) a tutela della vita e dell’integrità fisica della ricorrente e dei suoi figli, vittime di violenza domestica da parte del marito, il quale, nel reiterare le condotte aggressive del proprio nucleo familiare, finiva per uccidere il figlio della ricorrente.

La ricostruzione del fatto storico e della sua tempistica assume, in questo caso, una particolare importanza al fine di individuare le ritenute mancanze dello Stato italiano. Prima del settembre 2012, mese in cui la signora Talpis presentava una vera e propria denuncia contro suo marito, alcolista, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali e minacce, in almeno altre due occasioni si era reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riuscire a placare l’indole violenta dell’uomo.

Anzi, proprio in seguito all’ultimo di questi episodi, la signora Talpis si rifiutava di continuare a vivere nella stessa casa con il proprio marito e pertanto veniva ospitata presso una struttura protetta gestita da un’associazione che si occupava di accogliere le donne vittime di violenza domestica. Proprio in quel periodo, la donna maturava la decisione di denunciare il marito al fine di ottenere dall’autorità procedente la predisposizione di misure urgenti volte a tutelare sia lei che i suoi figli dai perduranti comportamenti minacciosi dell’uomo, realizzati anche telefonicamente mentre ella si trovava nella struttura protetta. Dopo un mese dalla presentazione della denuncia, la polizia giudiziaria trasmetteva la notizia di reato alla Procura.

A questo punto, la scansione cronologica della vicenda diventa ancora più importante.

Il pubblico ministero, all’incirca verso la metà di ottobre 2012, al fine di valutare compiutamente le richieste formulate dalla signora Talpis nella denuncia, decideva di delegare la polizia giudiziaria affinché svolgesse con urgenza ulteriori atti di indagine. Nel marzo 2013, constatando che alcun atto di indagine era stato compiuto fino a quel momento, il medesimo ufficio sollecitava la polizia giudiziaria a provvedervi.

Finalmente, nell’aprile 2013 - ovvero sette mesi dopo la presentazione della denuncia - la signora



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Talpis che nel frattempo era tornata a vivere nella casa coniugale (in seguito alla indisponibilità di fondi lamentata dal centro antiviolenza di cui era ospite), viene sentita dalla polizia. In quella sede, però, la donna modifica le sue iniziali dichiarazioni, ridimensionando sensibilmente le accuse fatte nei confronti del marito, tanto che, proprio a causa di questa nuova e contraddittoria versione fornita dalla vittima e non essendo a conoscenza di nuovi episodi di violenza, il pubblico ministero chiedeva ed otteneva l’archiviazione per i maltrattamenti e le minacce (per le lesioni, invece, veniva disposto il rinvio a giudizio davanti al giudice di pace).

Senonché, nel novembre 2013, la signora Talpis, in seguito ad una lite col marito, richiedeva nuovamente l’intervento delle forze dell’ordine, adducendo che lo stesso, in stato di ubriachezza, necessitasse di cure, tanto che egli veniva condotto in ospedale. L’uomo, però, nella notte, si allontanava dal presidio ospedaliero per recarsi in una sala giochi. Uscito dalla sala giochi, ubriaco, veniva nuovamente fermato dalla polizia per essere identificato e, una volta espletate le formali procedure, rilasciato.

Egli faceva così ritorno a casa, dove, armato di un coltello aggrediva la moglie, e in quel momento, il figlio della signora Talpis, nel vano tentativo di difenderla, veniva a sua volta colpito a morte.

L’uomo nel 2015 verrà condannato all’ergastolo per omicidio, tentato omicidio nei confronti della moglie, maltrattamenti in famiglia e porto di armi vietate.

Nel frattempo, la moglie adiva la Corte EDU lamentando il mancato adempimento, da parte dello Stato italiano, dell’obbligo di fornire efficace protezione alle vittime di violenza domestica¹.

2. Le ragioni della Corte.

A fronte della eccezione di irricevibilità presentata dal Governo italiano per la tardività del ricorso, in quanto depositato oltre sei mesi dopo il provvedimento di archiviazione (agosto 2013) ed inoltre, presentato senza prima aver esaurito le vie di ricorso interne (poiché la ricorrente non si era opposta alla richiesta di archiviazione e aveva adito la Corte EDU in pendenza del procedimento penale per omicidio e tentato omicidio), la Corte precisa come il termine di sei mesi decorra dalla data della

¹ Tra i primi commenti alla sentenza Talpis, cfr.: CUCCHIARA M.C., *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l’Italia*, in *Giur. pen. web*, 2017, n. 3, pp. 2-3; CASIRAGHI R., *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Diritto Penale Contemporaneo.it*, 13 marzo 2017; CONTI R., *Violenze in danno di soggetti vulnerabili, tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di genere*, in *Quest. giust.*, 23 marzo 2017.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

uccisione del figlio della ricorrente, poiché solo in quel momento ella avrebbe preso coscienza della mancanza di effettività dei mezzi di ricorso disponibili nell’ordinamento giuridico interno, quella stessa mancanza di effettività che la Corte le riconosce alla base della possibilità di adire lo stesso giudice europeo ancora prima di aver esaurito il ricorso ai rimedi interni².

Liquidata la questione procedurale, la Corte procede alla disamina sostanziale delle doglianze oggetto del ricorso. I giudici di Strasburgo inquadrano la (mancata) condotta dello Stato italiano, denunciata dalla ricorrente, nell’alveo delle violazioni degli obblighi positivi derivanti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione.

In particolare, con riguardo all’art. 2, risulterebbero violati sia gli obblighi positivi di carattere materiale, concernenti la predisposizione di tutte quelle misure necessarie a prevenire ed evitare che la vita umana sia posta in pericolo, specialmente a fronte dell’esistenza di un particolare rischio, sia quelli di carattere procedurale, riguardanti lo svolgimento di tutti i necessari atti di accertamento delle eventuali responsabilità individuali e la conseguente repressione delle condotte omicide. Secondo la giurisprudenza della Corte (Corte EDU, GC, *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998; Corte EDU, *Maiorano e altri c. Italia*, 15 dicembre 2009; Corte EDU, *Opuz c. Turchia*, 9 giugno 2009), uno stringente obbligo di protezione della persona sussisterebbe però solo quando essa risulti esposta ad un rischio certo ed immediato per la vita, di cui le autorità siano a conoscenza (o ne siano colpevolmente ignare). Dunque, al fine di non ipotizzare la sussistenza di oneri sproporzionati ed irragionevoli in capo alle autorità statali, sarà necessario che l’obbligo di prevenire lesioni alla vita da parte di privati si fondi sulla prevedibilità di atti lesivi in presenza di un rischio in tal senso che le autorità conoscessero (o avrebbero dovuto conoscere) e sulla ragionevolezza delle misure da adottare per impedire la concretizzazione di tale rischio³.

Lo stesso dicasi per la violazione sostanziale e procedurale degli obblighi positivi derivanti dall’art. 3. Lo Stato cioè deve rispettare obblighi positivi particolari al fine di prevenire le violazioni dell’art. 3 nei confronti di determinate categorie di individui ritenute particolarmente vulnerabili, tra cui rientrano senz’altro le donne, sia nel caso che le violazioni siano commesse da organi statali che nel caso in cui i responsabili (delle torture, delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti) siano soggetti privati.

Sul piano procedurale, sarà necessario che l’investigazione sia condotta in modo indipendente,

² CUCCHIARA M.C., *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l’Italia*, cit., p. 4.

³ BESTAGNO F., *sub art. 2*, in BARTOLE S. – DE SENA P. – ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, p. 45; CUCCHIARA M.C., *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l’Italia*, cit., pp. 4-6.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

imparziale e sottoposta a controllo pubblico. Le indagini dovranno svolgersi, quindi, in modo tempestivo, approfondito ed effettivo e le misure adottate dallo Stato (seppur in adempimento di obblighi di mezzi e non di risultato) dovranno essere tali da condurre alla identificazione dei responsabili delle violazioni, rispetto ai quali, poi, la pena comminata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa (Corte EDU, *Labita c. Italia*, 6 aprile 2000)⁴.

Nella vicenda in esame, il fatto che la vittima venisse sentita solo sette mesi dopo la presentazione della denuncia induce la Corte a ritenere le autorità italiane responsabili di aver creato un contesto di impunità favorevole alla reiterazione da parte del marito degli atti di violenza nei confronti della moglie e di tutta la sua famiglia, di tal guisa che alle medesime autorità italiane possa altresì accollarsi la scarsa (per non dire mancata) valutazione dei rischi per la propria vita che la donna e i suoi figli stavano correndo (art. 2 Cedu).

Inoltre, le violenze sia di tipo fisico che psicologico ripetutamente subite dalla ricorrente vengono reputate di una gravità tale da poter essere agevolmente inquadrate come un “trattamento degradante” ai sensi di cui all’art. 3 Cedu⁵. Di più.

La Corte ritiene che le autorità italiane, con la loro inerzia, abbiano dimostrato di sottovalutare la grave situazione di patimento sofferta dalla donna e così facendo l’abbiano, in qualche modo, approvata violando anche l’art. 14 Cedu, che vieta ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere. Peraltro, dopo aver rilevato che la violazione dell’art. 14 si fonda su di una reiterata tolleranza di fatti che sono indice di un’attitudine discriminatoria nei confronti della donna, pur non essendo necessario che la sua mancata protezione contro la violenza domestica sia intenzionale da parte dello Stato, i giudici di Strasburgo non mancano di sottolineare come, in Italia, il problema della violenza (domestica e non solo) sulle donne e della discriminazione da esse subita assuma contorni piuttosto gravi, come dimostrato dalle rilevazioni statistiche effettuate, tra gli altri, anche dall’Istat che testimonierebbero, oltre che una larga diffusione del fenomeno, anche una persistente e preoccupante acquiescenza culturale ad esso⁶.

⁴ PUSTORINO P., *sub art. 3 in BARTOLE S. – DE SENA P. – ZAGREBELSKY V., Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, pp. 73-75.

⁵ CUCCHIARA M.C., *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l’Italia*, cit., p. 6.

⁶ CASIRAGHI R., *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, cit.; CUCCHIARA M.C., *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l’Italia*, cit., p. 6.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

3. *Alcune perplessità.*

La sentenza in commento e, soprattutto, la sequenza temporale della vicenda che vi ha dato causa e la sua tragica conclusione non possono che suscitare una sensazione di biasimo e di rammarico per quanto si sarebbe potuto fare al fine di scongiurare il verificarsi dell’esito drammatico. Tuttavia, ad una più attenta lettura della pronuncia della Corte in rapporto alle scansioni temporali del fatto storico, si ingenerano timidamente dei dubbi e delle perplessità rispetto al rigore e alla severità con cui la condotta dello Stato italiano è stata valutata.

Di certo, alcuni presidi cautelari per proteggere la donna e suoi figli dalle violenze del marito potevano essere apprestati. Infatti, sin dal 2001 fino ad arrivare alla legge n. 119 del 2013 (“tristemente” nota come legge sul c.d. femminicidio), sia sulla scorta di logiche emergenziali che in attuazione di fonti sovranazionali, proprio nell’ottica del rafforzamento della tutela della vittima di violenze subite in ambito familiare, si è potenziata ed estesa la possibilità di ricorrere ad alcune misure cautelari come l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.) e il divieto o l’obbligo di dimora (artt. 282 e 299 c.p.p.)⁷.

Dunque, gli strumenti ordinamentali interni per poter fornire una maggiore tutela alla ricorrente, vittima di violenza domestica, c’erano. Si tratta di indagare se ci fossero anche i relativi presupposti applicativi.

Dalla giurisprudenza della Corte si evince come solo un reale, imminente ed effettivo rischio per la vita, di cui le autorità statali siano a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza, può costituire il presupposto per fondare l’obbligo di attivarsi dello Stato, nel rispetto dell’art. 2 Cedu; viceversa, in assenza di siffatto presupposto, quello che si profilerebbe per lo Stato sarebbe un obbligo impraticabile, impossibile da realizzare. La colpa dello Stato italiano, secondo la Corte, sarebbe stata proprio quella di non aver (correttamente) valutato il rischio per la vita corso dalla ricorrente e quindi di non aver predisposto i tempestivi e necessari strumenti di protezione, sia penali che procedurali, ovvero sia sostanziali che processuali.

Vero è che sentire la persona offesa dopo sette mesi dalla presentazione della sua denuncia rischia di depotenziarne ed annullarne ogni effetto, è anche vero che durante questo periodo non vi erano state altre segnalazioni di ulteriori violenze subite.

Soprattutto, però, in quella sede, cioè nell’aprile 2013, quando la signora Talpis viene sentita dalla

⁷ CASIRAGHI R., *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, cit.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

polizia giudiziaria fornisce una versione dei fatti contraddittoria rispetto a quella in precedenza denunciata, così ridimensionando la carica offensiva degli episodi di violenza di cui era stata vittima, e con essa, la responsabilità del marito. Questo comportamento ben avrebbe potuto ingenerare nelle autorità italiane un fondato dubbio circa la sussistenza di un “effettivo ed imminente” rischio per la vita della donna, tanto da far trasmigrare i fatti denunciati dalla categoria del reato a quella dei normali, seppur turbolenti, rapporti familiari. Insomma, lo Stato, in assenza di univoci “indizi” di una effettiva necessità di protezione, non può, materialmente, tutelare tutti da tutto. Che quanto appena affermato posseda una sua *ratio* lo si evince anche dalla opinione dissenziente del Giudice Spano che sottolinea la oggettiva difficoltà nel controllo delle società moderne, affermando come «*the law, even the human rights law, has its limits*».

Né può ritenersi particolarmente indicativo della responsabilità dello Stato italiano il fatto che la notte stessa dell’omicidio del figlio della ricorrente, il marito fosse stato fermato per ben due volte. E’ verosimile, infatti, che la prima volta, su richiesta della vittima, siano intervenuti degli agenti di polizia diversi da quelli che successivamente hanno fermato l’uomo, in stato di ubriachezza, per verificarne l’identità. Si tratterebbe, cioè di due episodi differenti, autonomi, che di per sé stessi non inducono a ritenere sussistente un concreto rischio per la vita della vittima, né tanto meno quello stato cronico di soggezione e di violenza che si deduce dal ricorso.

Si ritiene, infine, piuttosto “gratuita” l’asserita responsabilità dello Stato italiano per violazione dell’art. 14 Cedu, in quanto, se è vero che *culturalmente e socialmente* il fenomeno della violenza di genere non riceve ancora una adeguata considerazione e che per arrivare a risultati soddisfacenti ci vorrà del tempo, se è vero altresì che *culturalmente e socialmente* il fenomeno della violenza di genere è ancora (troppo) tollerato, è anche vero, però, che *istituzionalmente* lo Stato italiano ha predisposto a livello normativo la necessaria repressione della violenza sulle donne e la conseguenziale tutela delle vittime.

Dunque, (d’accordo, ancora una volta, con il giudice Spano) non vi sono prove sufficienti di discriminazione istituzionale in Italia, anzi l’eccessivo interventismo emergenziale sfociato nella copiosa produzione normativa anche di carattere penale è stato spesso oggetto di critiche in quanto va da sé che, nella fretta di rispondere a situazioni di emergenza (come il proliferare dei casi di violenza sulle donne e la loro rilevanza mediatica), si possa perdere qualcosa in termini di rispetto delle garanzie e dei principi generali dell’ordinamento e soprattutto si finisca per essere poco efficaci nel raggiungimento dello scopo.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Ma questa è un’altra storia ed è tutta domestica.

Precedenti giurisprudenziali:

Corte EDU, GC, *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998; Corte EDU, *Maiorano e altri c. Italia*, 15 dicembre 2009; Corte EDU, *Opuz c. Turchia*, 9 giugno 2009; Corte EDU, *Labita c. Italia*, 6 aprile 2000.

Riferimenti bibliografici:

BESTAGNO F., *sub art. 2*, in BARTOLE S. – DE SENA P. – ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, p. 36 ss.

CASIRAGHI R., *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Diritto Penale Contemporaneo.it*, 13 marzo 2017.

CASSIBBA F. – COLELLA A., *Art. 3*, in UBERTIS G. – VIGANÒ F., *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, p. 64 ss.

CONTI R., *Violenze in danno di soggetti vulnerabili, tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di genere*, in *Quest. giust.*, 23 marzo 2017.

CUCCHIARA M.C., *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l’Italia*, in *Giur. pen. web*, 2017, n. 3, pp. 1-7.

DOLSO G.P., *sub art. 14 (§§ I-VI; VIII-XV)*, in BARTOLE S. – DE SENA P. – ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012.

PUSTORINO P., *sub art. 3*, in BARTOLE S. – DE SENA P. – ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, p. 63 ss.

SPILATERI F., *sub art. 14 (§§ VII; XVI-XVIII)*, in BARTOLE S. – DE SENA P. – ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

fondamentali, Padova, 2012.

ZIRULIA S., Art. 2, in UBERTIS G. – VIGANÒ F., *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, p. 39
SS.

(17 maggio 2017)